



**Strumenti di regolarizzazione dello straniero durante
l'esecuzione della pena in carcere o in misura alternativa**

Ornella Fiore – A.S.G.I.

REATI OSTATIVI AL RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO SECONDO LE REGOLE GENERALI

Non è ammesso in Italia lo straniero che sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei Paesi dell'area Schengen o **che risulti condannato, anche con sentenza non definitiva**, compresa quella adottata a seguito di patteggiamento, per i seguenti reati:

1) Reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con sentenza di condanna o patteggiamento anche non definitiva

- reati per i quali la legge stabilisce la **pena dell'ergastolo** o della **reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni e nel massimo a venti anni**;
- violenza sessuale, violenza sessuale di gruppo, atti sessuali con minore;
- **furto aggravato da violenza sulle cose, dal fatto che il responsabile abbia addosso armi o narcotici senza farne uso, dall'essere stato commesso da tre o più persone, o anche da una sola travisata o che simuli qualità di pubblico ufficiale, dall'essere stato commesso su componenti metalliche o materiale sottratto ad infrastrutture, a meno che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità**;
- **furto con strappo o in abitazione, a meno che ricorra l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità**;

1) Reati per i quali è previsto l'arresto in flagranza, con sentenza di condanna o patteggiamento anche non definitiva

- **rapina** ed estorsione;
- ricettazione aggravata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ex art. 628, terzo comma, di estorsione aggravata ex art. 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, primo comma, n. 7-bis c.p.;
- delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale;
- **delitti di violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori**, previsti dagli articoli 387 bis, 572 e 612 bis c.p.
- omicidio colposo stradale o nautico

2) Indipendentemente dalla possibilità di attuare arresto in flagranza, con sentenza di condanna o patteggiamento anche non definitiva:

- **reati** di cui all'articolo 582, nel caso di cui al secondo comma, secondo periodo, c.p. (**lesione che provochi malattia con durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età – infraquattordicenne - o per infermità**) e agli articoli 583-bis (**pratiche di mutilazioni genitali femminili**) e 583-quinquies c.p. (**deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso**) (ipotesi inserite dal D.L. 133/2023)
- **reati** che riguardano stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina verso l'Italia e dell'emigrazione clandestina dall'Italia verso altri Stati o per reati diretti al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite;

3) Condanna, con sentenza irrevocabile, per:

- Reati in materia di **violazione del diritto d'autore** previsti dalla legge 633/1941, e dagli articoli 473 (contraffazione, alterazione, uso marchi o segni distintivi/brevetti) e 474 del codice penale (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi)
- art. 24, Regio decreto del 18/06/1931 - N. 773 (rifiuto di obbedire all'ordine di disciogliere una riunione pubblica od un assembramento in luogo pubblico o aperto al pubblico - arresto da un mese a un anno e con l'ammenda da euro 30 a 413)
- Art. 1 d.lgs. 22 gennaio 1948, n. 66 (Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata)

Conseguenze dei reati
commessi sulla regolarità
del soggiorno : quali
possibilità?



**REATI COMMESSI DA MINORENNI E
CONSEGUENZE AL
RAGGIUNGIMENTO DELLA
MAGGIORE ETÁ**

PARITÀ DI TRATTAMENTO

I minori stranieri sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea

- Art. 2 della Convenzione New York sui diritti del fanciullo, approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. n. 176/1991
- Art. 1 L. 47/2017 in tema di minori stranieri non accompagnati (Legge Zampa)

La Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.


ART. 31, COMMA 2
COSTITUZIONE ITALIANA



- ▶ I minori stranieri **non possono essere espulsi**, tranne che per motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato e salvo il diritto a seguire il genitore o l'affidatario espulso
- ▶ **Nel caso sussistano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato**, il Tribunale per i Minorenni deve comunque valutare eventuali rischi di **danni gravi** per il minore e decidere tempestivamente e comunque non oltre trenta giorni (art. 31, comma 4, D. Lgs. 286/98)

DIVIETO DI ESPULSIONE

In nessun caso può disporsi il respingimento
alla frontiera di minori stranieri non
accompagnati



divieto incondizionato



no restrizione a specifiche
categorie vulnerabili



no eccezione dei motivi di ordine pubblico o di sicurezza
dello Stato

DIVIETO DI RESPINGIMENTO

DIVIETO DI TRATTENIMENTO

(art. 19, comma 4, D. Lgs. 142/2015)

- ✓ Derivazione dal divieto di espulsione e di respingimento, che rende concettualmente impraticabile per i minori la stessa idea del trattenimento nei centri di permanenza per i rimpatri (CPR): il trattenimento è infatti una modalità di esecuzione dei provvedimenti di allontanamento, ricollegata all'irregolarità sul territorio
- ✓ Il divieto di espulsione, respingimento e trattenimento che vige in Italia per i minori non opera in generale a livello europeo



la direttiva 2008/115/CE del 16.12.2008 (c.d. "direttiva rimpatri") permette l'applicazione di tali misure anche nei confronti dei minori: troviamo quindi paesi europei in cui la detenzione amministrativa di msna e di famiglie con figli minori risulta normativamente disciplinata e applicata anche nella prassi (Polonia, Belgio, Bulgaria)

Nel procedimento a carico di minorenni si osservano le disposizioni del presente decreto e, per quanto da esse non previsto, quelle del codice di procedura penale. **Tali disposizioni sono applicate in modo adeguato alla personalità e alle esigenze educative del minorenne, assicurando il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione e dall'articolo 6 del Trattato sull'Unione europea, nonché dei diritti riconosciuti dalla direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali ***

ART. 1 D.P.R. 448/88

PRINCIPI GENERALI DEL PROCESSO MINORILE

* RIFERIMENTO INSERITO DAL DECRETO LEGGE DEL 16/09/2024 N. 131

ESECUZIONE DELLA PENA PER REATI COMMESSI NELLA MINORE ETÀ: PRINCIPI GENERALI

L'esecuzione della pena detentiva e delle misure penali di comunità deve favorire i **programmi di giustizia riparativa** di cui al titolo IV del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150. **Tende altresì a favorire la responsabilizzazione, l'educazione e il pieno sviluppo psico-fisico del minorenne, la preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire la commissione di ulteriori reati**, anche mediante il ricorso ai percorsi di istruzione, di formazione professionale, di istruzione e formazione professionale, di educazione alla cittadinanza attiva e responsabile, e ad attività di utilità sociale, culturali, sportive e di tempo libero

(Art. 1, D. Lgs. 121/2018 - Ordinamento penitenziario minorile)

Art. 18, comma 6, D. Lgs. 286/98

Il permesso di soggiorno per **protezione sociale** «**può** essere altresì rilasciato, all'atto delle dimissioni dall'istituto di pena, **anche su proposta del procuratore della Repubblica o del giudice di sorveglianza presso il tribunale per i minorenni**, allo straniero che ha terminato l'espiazione di una pena detentiva, inflitta per reati commessi durante la minore età, e **già dato prova concreta di partecipazione a un programma di assistenza e integrazione sociale**»

1) MESSA ALLA PROVA, CONDANNA
SCONTATA IN CARCERE O CON MISURA
ALTERNATIVA ALLA DETENZIONE



- principale strumento normativo diretto a favorire e stabilizzare, attraverso la regolarizzazione del soggiorno, il percorso educativo e riabilitativo realizzato dal ragazzo straniero sottoposto a procedimento o a esecuzione penale
- applicabile anche in caso di messa alla prova (no in caso di sospensione condizionale)
- autorità giudiziaria possibile promotrice della richiesta, **non vincolante per la Questura**

**NB PRASSI FAVOREVOLE TRIBUNALE PER I MINORENNI E
QUESTURA DI TORINO**

Il permesso di soggiorno per protezione sociale rilasciato ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/98:

- ▶ ha la durata di sei mesi e può essere rinnovato per un anno;
- ▶ consente di svolgere attività lavorativa e accedere a corsi di studio;
- ▶ può essere rinnovato o convertito in permesso di soggiorno per lavoro o per studio (previa riabilitazione, in caso di reato «ostativo»)
- ▶ dà diritto all'iscrizione al SSN
- ▶ dà diritto all'ingresso all'interno del S.A.I. (art. 1 *sexies* D.L. 416/1989)

Per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 18 d.lgs. 286/98 non è richiesto il possesso del passaporto.

ISTITUTI SPECIFICI PER I MINORENNI:

- ▶ Permesso di soggiorno per minore età
- non necessario passaporto ex art. 9, comma 6. DPR 394/99
- possibile il rilascio a prescindere dal comportamento tenuto dal minore
- ▶ istanza di prosieguo amministrativo (Art. 13 l. 47/2017: Istituto che permette di sostenere il percorso di integrazione ed autonomia iniziato nella minore età anche nel corso della maggiore età sino ai 21 anni)

SULLA BASE DELLE REGOLE GENERALI, VALIDE ANCHE PER I MAGGIORENNI:

- ▶ Permessi per motivi familiari
- ▶ Protezione internazionale/speciale
- ▶ Permesso per motivi di giustizia, su richiesta dell'Autorità giudiziaria, per max 3 mesi prorogabili per lo stesso periodo, nei casi in cui la presenza dello straniero sul territorio nazionale sia indispensabile in relazione a procedimenti penali in corso per reati per cui è previsto arresto obbligatorio o ricollegabili a sfruttamento della prostituzione

**REGOLARITÀ DEL SOGGIORNO
PRIMA DELLA FINE DELL'ESECUZIONE
DELLA PENA O DEL PROCEDIMENTO?**

In ogni caso:

**Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali,
sentenza 27/04/2006, n.7458**


*«In materia di esecuzione della pena detentiva, **le misure alternative alla detenzione in carcere (nella specie, l'affidamento in prova al servizio sociale)**, sempre che ne sussistano i presupposti stabiliti dall'ordinamento penitenziario, **possono essere applicate anche allo straniero extracomunitario che sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e sia privo del permesso di soggiorno**».*



Questo significa che, indipendentemente dal possesso di un permesso di soggiorno, sono possibili per il minore o per il neomaggiorenne in esecuzione pena o map:

- *accesso al lavoro (Circolare del Ministero del Lavoro 15.03.1993, n° 27, circolare del Ministero della Giustizia prot. 547671/10 del 12.04.1999, circolare del Ministero dell'Interno 2.12.2000 n° 300.C2000/706/P/12.229.39/1^DIV)*
- *accesso allo studio (polo universitario)*
- *accesso a percorsi di riabilitazione*
- *Iscrizione anagrafica presso l'istituto anche in assenza di permesso di soggiorno ma con passaporto*

Successo del percorso di risocializzazione



rilascio di un titolo di soggiorno che permetta di lavorare nell'ottica di un futuro, concreto inserimento dei ragazzi al di fuori del sistema penale

Coordinamento tra il carcere e l'esterno: importanza della rete

- Tutore/ operatori USSM/educatori del carcere/servizi sociali territoriali/serd/difensori
- Considerare il procedimento penale in connessione con il procedimento amministrativo relativo al permesso di soggiorno
- Valutazione dei possibili indici di tratta
- Valutazione presupposti protezione internazionale

Coordinamento tra il carcere e l'esterno: importanza della rete

- Valutazione presupposti protezione internazionale: necessità di considerare forme persecuzione contro infanzia e adolescenza (Linee Guida UNHCR del 22.12.2009)
 - tratta di minori (rilevazione indici:
https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali_identificazione-vittime-di-tratta.pdf)
 - più gravi forme di lavoro minorile
 - minori di strada
 - maltrattamenti/violenza domestica
(N.B. frequentazione scuole coraniche – Senegal, Gambia, Guinea)

NB: potenziale rilevanza anche se il msna ha ormai compiuto 18 anni al momento dell'audizione presso la Commissione Territoriale:



«compelling reasons»:

non può più usufruire della protezione internazionale la persona che “cessate le circostanze in base alle quali è stata riconosciuta come rifugiato, (...) non può continuare a rifiutare di domandare la protezione dello Stato di cui ha la cittadinanza”, **a meno che possa “far valere, per rifiutare la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, motivi gravi fondati su persecuzioni anteriori”**.

(Art.1, lett. C), parag. 5, della Convenzione di Ginevra del 1951 e artt. 9, c. 2 bis e 15, c. 2 bis, D. Lgs. 251/07)

ORDINANZA CORTE D'APPELLO DI TORINO, SEZIONE PENALE PER I MINORENNI DEL 30.1.2024

che il difensore dell'imputato ha insistito per la sostituzione della misura cautelare in carcere con quella meno afflittiva del collocamento in comunità ex art. 22 dpr 448-1988 dando atto che l'imputato fin dall'interrogatorio di garanzia avrebbe reso dichiarazioni ampiamente ammissive in ordine alla rapina contestatagli; che la dipendenza da sostanze stupefacenti era stata superata e il ragazzo aveva recuperato un buon equilibrio psicofisico come risultava dalla relazione dell'IPM dell'ottobre 2023;

che l'equipe che ha seguito il minore all'interno del carcere, considerato il positivo percorso effettuato, si è espressa favorevolmente rispetto ad un eventuale percorso esterno al carcere da effettuarsi presso idonea comunità educativa e ciò con relazione in data 5 ottobre 2023 ;

che tale collocamento consentirebbe di saggiare l'effettiva volontà di cambiamento del ragazzo in una prospettiva di un progetto di " messa alla prova" come è stato richiesto nel presente procedimento di appello;

che il PG Sost. Dott. Alberto Benso ha espresso parere favorevole;

La Corte d'Appello di Torino


Sezione Penale per i Minorenni,

osserva quanto segue;

ritenuto che il percorso positivo effettuato dall'imputato ristretto in custodia cautelare in carcere in un contesto contenitivo con attivazione di una presa in carico psicologica potrebbe subire una drastica interruzione per effetto del collocamento dell'imputato in una comunità educativa che sarebbe ipotizzabile come comunità per maggiorenni e non per minorenni dato che il 5 febbraio prossimo l'imputato diventerà maggiorenne;

che , considerati i precedenti soggiorni dell'imputato in diverse comunità dove erano emerse notevoli criticità (mancato rispetto degli orari, allontanamento dalla comunità per l'intera notte, frequenza incostante a scuola, uso massiccio di sostanze) , vi potrebbe essere il rischio concreto che l'imputato non abbia ancora raggiunto un grado di maturità tale da consentirgli di gestirsi autonomamente e consapevolmente senza ricadere nei precedenti comportamenti di allontanamento dalla comunità e di commissione di fatti costituenti reato anche considerata la tendenza di ad accompagnarsi con ragazzi poco raccomandabili e, soprattutto, l'assenza totale di riferimenti parentali in Italia (lo zio materno infatti non si è rivelato una valida risorsa per il ragazzo non avendogli mai fatto visita in carcere);

ritenuto quindi che , allo stato, non sussistano i presupposti per la sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella del collocamento in una comunità educativa;



- ✓ Interruzione progetti mediante trasferimenti in località lontane da quelle note
- ✓ Assenza di comunità educative
- ✓ Assenza di formazione specifica su msna negli operatori, sia a livello giuridico, sia rispetto alla conoscenza dei fenomeni
- ✓ Assenza di mediatori culturali fissi e con attività continuativa (come si possono fare i colloqui psicologici con i msna se manca la mediazione?)
- ✓ Progetti iniziati in carcere che non possono essere proseguiti all'esterno: qualifiche professionali?
- ✓ Disponibilità di servizi specialistici etnopsichiatrici
- ✓ Ruolo delle famiglie d'origine, se esistenti, spesso controproducente
- ✓ Difficoltà a creare una rete che funzioni tra esterno ed interno degli istituti
- ✓ Rischio istituzionalizzazione
- ✓ Impatto delle dipendenze sulla riuscita dei progetti comunitari: problema della diagnosi

ESTRATTO CARTELLA CLINICA RAGAZZO NEOMAGGIORENNE DETENUTO IN I.P.M.

02/09/2024 14:14

PRESCRIZIONE FARMACOLOGICA

Principio Attivo: QUETIAPINA FUMARATO

Farmaco: QUETIAPINA ACT*60CPR RIV 100MG

Classe Farmaco: Classe A

Nota CUF: A8

Note in erogazione: tRITATA.

tp da non sospendere per evitare scompenso psichico

Tipo terapia: Costante (In Corso)

Data inizio: 02/09/2024

Unità: Compresse

Quantità: 1.0

Fascia Oraria: Sera

Orario: 19:01

Luogo: Cella


Quetiapina fumarato: appartenente alla categoria degli antipsicotici, indicato, tra le altre, per patologie quali depressione maggiore, trattamento della schizofrenia, del disturbo bipolare, di episodi maniacali di grado da moderato a grave nel disturbo bipolare.

e...per il trattamento di soggetti con dipendenza da sostanze diverse dagli oppiacei (in particolare cannabinoidi, alcool, cocaina, benzodiazepine)

Report di Altraeconomia “Fine Pillola Mai” Luca Rondi

Dati aggiornati al 2022 relativi agli aumenti tra 2021 e 2022 della spesa generale in antipsicotici:

- Ferrante Aporti di Torino: 364%
- Beccaria di Milano: 134%
- Casal del Marmo di Roma: “pro-capite”, è passata da dieci euro nel 2018 a 312 nel 2022 mentre, nello stesso periodo, le presenze medie sono diminuite passando da 60 a 33
- Bicocca di Catania: 105% tra il 2018 e il 2022.
- Meucci di Firenze: gli acquisti di psicofarmaci rappresentano il 60% della spesa totale in farmaci (nel 2018 erano appena il 24%)



- **dosaggio da monitorare**
- **contestuale consumo di stupefacenti**
- **assenza o insufficienza di progetti terapeutici complessi**, che includano, ad esempio, anche colloqui psicologici continuativi


DATI I.P.M. DI TORINO (UFFICIO GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE PRIVATE DELLA LIBERTÁ PERSONALE)

n. 0 psichiatri (a chiamata)


n. 1 neuropsichiatra infantile per 6 ore settimanali o a chiamata

n. 2 psicologi per 38 ore settimanali

n. 1 mediatori culturali sanitari (a chiamata)



rischio di fallimento degli inserimenti in comunità in assenza di contestuale presa in carico da parte dei Ser.D e delle N.P.I.



DIAGNOSI?

Art. 9 bis, D.P.R. 448/1988 (introdotto con D.L. 16.9.2024, n. 131) (Valutazione sanitaria del minore sottoposto a privazione della libertà personale)

Il minorenne in stato di privazione della libertà personale è sottoposto senza indebito ritardo a visita medica volta a valutarne lo stato di salute fisica e psicologica. **Le condizioni di salute sono rivalutate in ogni caso in presenza di specifiche indicazioni sanitarie o quando lo esigono le circostanze.**

Art. 8, Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016

(Diritto all'esame medico)

3. L'esame medico è effettuato su iniziativa delle autorità competenti, in particolare se lo richiedono indicazioni sanitarie specifiche, oppure su richiesta di uno dei seguenti soggetti:

- a) il minore;
- b) il titolare della responsabilità genitoriale o altro adulto idoneo di cui agli artt. 5 e 15
- c) il difensore del minore

**ULTERIORE OSTACOLO A PERCORSO DI RISOCIALIZZAZIONE PROPEDEUTICO
A SUCCESSIVO RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART.
18, COMMA 6, D. LGS. 286/98**

Art. 10 bis - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)

1. Il direttore dell'istituto penale per i minorenni **richiede** al magistrato di sorveglianza per i minorenni il nulla osta al trasferimento presso un idoneo istituto per adulti, individuato dal Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, del detenuto **che ha compiuto ventuno anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale, alternativamente.**

- a) con i suoi comportamenti compromette la sicurezza ovvero turba l'ordine negli istituti;
- b) con violenza o minaccia impedisce le attività degli altri detenuti;
- c) nella vita penitenziaria si avvale dello stato di soggezione da lui indotto negli altri detenuti.


2. La medesima disciplina di cui al comma 1 si applica al detenuto che ha compiuto diciotto anni, in espiazione di pena per reati commessi durante la minore età, il quale realizza cumulativamente le condotte di cui alle lettere a) , b) e c) del medesimo comma 1 .

**ULTERIORE OSTACOLO A PERCORSO DI RISOCIALIZZAZIONE PROPEDEUTICO
A SUCCESSIVO RILASCIO DI PERMESSO DI SOGGIORNO AI SENSI DELL'ART.
18, COMMA 6, D. LGS. 286/98**

Art. 10 bis - (Trasferimento presso un istituto penitenziario per adulti)

3. Il magistrato di sorveglianza, quando sussistono le condizioni di cui al comma 1, può negare il nulla osta al trasferimento presso l'istituto individuato solo per ragioni di sicurezza, anche del detenuto medesimo.


(Art. 9, D.L. 123/2023 – c.d. Decreto «Caivano»)



**FALLIMENTO DEI PROGETTI DI RECUPERO DEI NEOMAGGIORENNI TRASFERITI
IN CARCERI PER ADULTI: mancanza di preparazione e di strumenti nelle
carceri per adulti; assenza di coordinamento con operatori USSM che
pure rimangono competenti → assenza di investimento reale su
giovani che potrebbero essere anche più inclini al cambiamento, ma
che così si perdono definitivamente.**

2) ASSENZA DI MAP, CONDANNA A PENA NON ESEGUITA (SOSPENSIONE CONDIZIONALE) PER REATO OSTATIVO → MANCATO ACCESSO AD ART. 18, COMMA 6 TU

Possibilità di annullare gli effetti delle condanne per reati ostativi al rilascio di permessi di soggiorno «ordinari» (lavoro, studio, attesa occupazione)



Riabilitazione speciale in favore dei minorenni (art. 24, del Regio Decreto n. 1404 del 20.7.1934):

- No necessità di risarcimento del danno
- No necessità di pagamento delle spese del procedimento
- No previo decorso di un termine minimo dall'esecuzione o estinzione della pena principale

Quando il minore ha compiuto gli anni 18, ma non ancora i 25, e non è tuttora sottoposto ad esecuzione di pena o di misura di sicurezza, il tribunale per i minorenni della dimora abituale del minore, su domanda dell'interessato, su richiesta del pubblico ministero, o anche d'ufficio esamina tutti i precedenti del minore, richiama gli atti che lo riguardano e assume informazioni sulla condotta da lui tenuta in famiglia, nella scuola e in ambito lavorativo

Se ritiene che il minore sia completamente emendato e degno di essere ammesso a tutte le attività della vita sociale, dichiara la riabilitazione.

Se in un primo esame appare insufficiente la prova dell'emenda, il tribunale può rinviare l'indagine a un tempo successivo, ma non oltre il compimento del venticinquesimo anno del minore.


**RIABILITAZIONE SPECIALE IN FAVORE
DEI MINORENNI (ART. 24, DEL REGIO
DECRETO N. 1404 DEL 20.7.1934)**

POSSIBILITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

- Per coloro che abbiano commesso il reato da minorenni, senza poter accedere alla MAP e con condanna a pena non eseguita (sospensione condizionale)
- Per coloro che abbiano commesso il reato da maggiorenni

Nessun automatismo per pregresse condanne per reati ostativi in caso di:

- ▶ Permessi di soggiorno «ordinari» SE esistenti legami familiari, indipendentemente dal fatto che si sia fatto ricorso al ricongiungimento familiare (art. 5, comma 5, TU; Corte cost. sent. 202/2013)
- ▶ Permessi di soggiorno per motivi familiari
- ▶ Protezione internazionale
- ▶ Permessi di soggiorno che **deroghino** alle regole ordinarie, riconoscendo agli stranieri il diritto a non essere allontanati dal territorio nazionale **in presenza di una serie ampia e non tassativa di situazioni che rispondono a vari e diversificati imperativi costituzionali o internazionali dello Stato.**



- a) permessi di soggiorno per motivi di “protezione sociale”: **tratta, violenza domestica, sfruttamento lavorativo** (artt. 18, 18 bis e 18 ter, d.lgs. 286/98)
- b) permesso di soggiorno per calamità (art. 20 bis, d.lgs. 286/98);
- c) permesso di soggiorno per motivi di particolare valore civile (art. 42 bis, d.lgs. 286/98)
- d) Permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31, comma 3, d. lgs. 286/98)

d) Permesso di soggiorno per assistenza minore (art. 31, comma 3, d. lgs. 286/98)

- Cass. civ., Sez. Unite, Sent., (data ud. 07/05/2019) 12/06/2019, n. 15750
- Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 14/11/2024) 22/11/2024, n. 30138:

Necessità di «un giudizio prognostico volto ad evidenziare le conseguenze di un possibile peggioramento delle condizioni di vita, cui le due minori (una delle quali in età prescolare) resterebbero esposte nell'ipotesi di loro allontanamento dal territorio nazionale, per seguire il padre, o nell'ipotesi di distacco dalla figura paterna e la possibile incidenza di tale eventuale peggioramento sulla loro personalità. **Tutta la motivazione è incentrata sulla pericolosità (peraltro desunta da condanne passate e non verificata all'attualità) del padre e sulla sua inidoneità per ciò solo a svolgere le funzioni genitoriali.** Per quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassato il decreto impugnato con rinvio della causa alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione».


«DIVIETI DI ESPULSIONE E DI RESPINGIMENTO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CATEGORIE VULNERABILI» (ART. 19 D.LGS N. 286/1998)

Art. 19, comma 2, D. Lgs. 286/98

Non è consentita l'espulsione, salvo che nei casi previsti dall'articolo 13, comma 1:

Tra gli altri

- agli stranieri con permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, a meno che sussistano gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato (espulsione disposta dal Ministro dell'Interno)
- agli stranieri conviventi con parenti entro il secondo grado o con il coniuge, di nazionalità italiana;



Cittadino albanese condannato a 30 anni di reclusione per omicidio, in semilibertà al momento della presentazione della domanda di permesso di soggiorno per motivi familiari ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), D. lgs. 286/98, a fronte della convivenza con la moglie cittadina italiana:

➤ Sussistenza del requisito della convivenza? Sì: comunanza di vita ed affetti, anche in relazione alle figlie; collaborazione familiare ed apporto economico indispensabile alle esigenze del nucleo

« (...) Rapporto di convivenza, da intendere quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione.

Deve aggiungersi che è anche necessario prendere atto del mutato assetto della società, collegato alle conseguenze di una prolungata crisi economica ma non originato soltanto da queste, **dal quale emerge che ai fini della configurabilità di una convivenza di fatto, il fattore coabitazione è destinato ad assumere ormai un rilievo recessivo rispetto al passato. Non può non considerarsi infatti che: -la scelta del luogo di abitazione talvolta non può essere conforme alle preferenze delle persone o alle loro scelte affettive ma può essere necessitata dalle circostanze economiche»**

(Cassazione civile sez. III - 13/04/2018, n. 9178)

- «E' ben vero che, nel caso di specie, il regime giuridico in ordine al riscontro di condizioni ostative riferibili al canone della pericolosità sociale **è più favorevole di quello previsto dall'art. 20 d.lgs 30/2007**: in quest'ipotesi, il parametro per la pericolosità è costituito anche dalla pubblica sicurezza ; di contro, l'art. 13, co 1 TU fa solo riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato. **Ne consegue che l'ostatività non è rappresentata affatto dalla mera irrogazione di condanne penali ma da quella valutazione che da esse, e da elementi ulteriori, sia lecito trarre in ordine alla sussistenza di grave ed attuale esposizione a pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato»**
- «la nozione di «sicurezza dello Stato» contenuta nell'art. 13, comma 1 TUI, non può essere interpretata diversamente da quella richiamata dall'art. 5, co 5 bis TUI, il quale facendo riferimento alle fattispecie incriminatrici desumibili dagli artt. 380 e 407 c.p.p., **induce a ritenere che possa trattarsi di reati che non attengono soltanto alla sicurezza dello Stato inteso come territorio, istituzioni e ordinamento, ma anche alla sicurezza collettiva di tutti coloro che vivono all'interno di esso (Cass. n. 19337/2016).**»

- «la pericolosità sociale non può essere automaticamente dedotta dalla sussistenza di precedenti penali, **occorrendo effettuare una valutazione più ampia della persona che tenga conto di vari profili che la caratterizzano** (...) Tra i profili da prendere in considerazione, al fine di verificare se sussista o meno la pericolosità concreta e attuale, assume rilievo **l'esame complessivo della personalità del richiedente, desunta dalla sua condotta di vita e dalle manifestazioni sociali nelle quali quest'ultima si articola, tra cui rientrano anche il virtuoso percorso inframurario e la fattiva partecipazione all'opera di risocializzazione** -cfr. Cass. 23920/21»
- «alla luce (...)del lungo e proficuo percorso effettuato dal ricorrente, successivamente al fatto di reato, che gli ha consentito di ottenere, dapprima, permessi premio e semilibertà, successivamente, la misura alternativa alla detenzione dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con possibilità di stare, seppure con limitazioni, al di fuori del carcere, di svolgere attività lavorativa e di vivere presso la casa familiare, nel cui ambito ha rafforzato i rapporti con la moglie e le figlie, non possono che condurre, allo stato, ad un giudizio di insussistenza di una pericolosità attuale e concreta del ricorrente. **Il richiedente ha dato prova di emanciparsi dalla condotta riprovevole tenuta in passato cosicché, nel bilanciamento degli interessi in gioco, risulta prevalente quello della tutela della vita familiare**»

BILANCIAMENTO DI INTERESSI IN CASO DI CONDANNA

CEDU, Sezione Seconda, del 2.11.2001, caso Boultif v. Svizzera:

allo scopo di bilanciare il diritto alla vita privata e familiare con l'interesse al mantenimento dell'ordine pubblico, occorre tenere conto dei seguenti parametri:

- **natura e gravità dei precedenti penali;**
- **risalenza dei reati e condotta successiva dello straniero;**
- **durata del soggiorno;**
- **presenza e qualità dei legami familiari;**
- **conseguenze del rimpatrio.**

Art. 19, comma 2, D. Lgs. 286/98

Non è consentita l'espulsione (ed è previsto il rilascio di un permesso di soggiorno specifico):

- alle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono, nonché del marito convivente durante la gravidanza e del padre, anche non convivente o non coniugato, nei primi sei mesi di vita del minore;
- degli stranieri che versano in condizioni di salute derivanti da **patologie di particolare gravità**, non adeguatamente curabili nel Paese di origine, accertate con idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, tali da determinare un **rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza.**

ART. 19, COMMI 1 E 1.1, D. LGS. 286/98

Permesso di soggiorno per “protezione speciale” in caso di:

- ▶ rischio di persecuzione di cui all'art. 19, c. 1, d.lgs. 286/98, che stabilisce che: *“In nessun caso può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui **lo straniero possa essere oggetto di persecuzione** per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, **di condizioni personali o sociali**, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”*;

- ▶ rischio di tortura/ trattamenti inumani o degradanti di cui all'art. 19, c. 1.1, d.lgs. 286/98: “Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora **esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6.** Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani».

► **Obblighi di cui all' art. 5 c. 6 D.Lgs.286/98 (invariato)**

Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, **fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano**

Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge.

ART. 10, COMMA TERZO,
COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA



“Ogni persona ha diritto al rispetto della **propria vita privata e familiare**, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.”

“Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell'esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell'ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

ART. 8 CONVENZIONE EUROPEA DIRITTI DELL'UOMO

SEZIONI UNITE 29460/19 del 13.11.2019

- ▶ «Gli interessi protetti non possono restare ingabbiati in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali; sicché, ha puntualizzato questa Corte, l'apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (tra varie, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096). Le basi normative non sono, allora, affatto fragili, ma a compasso largo: l'orizzontalità dei diritti umani fondamentali, col sostegno dell'art. 8 della Cedu, promuove l'evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l'attuazione».
- ▶ verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell'esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale»

Corte di Cassazione, n. 28162/23

(post riforma introdotta dal D.L. 20/23)

«In ogni caso, il diritto al rispetto della vita privata e familiare non solo è rimasto in vita nell'art. 5, comma 6, TUI, ma continua ad essere tutelato dall'art. 8 CEDU e rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali (cfr. Cass. Sez. U, 24413/2021) connessi alla dignità della persona e al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, tutelati dagli artt. 2, 3, 29, 30 e 31 Cost., trovando dunque il suo fondamento in fonti sovraordinate rispetto alla legislazione ordinaria»

TRIBUNALE DI TORINO, SEZ.IX CIVILE, DECRETO 14.10.2022, N. 9582/2022 R.G.

«Si ritengono ricorrere seri motivi idonei a giustificare il rilascio di un permesso di soggiorno, onde consentire al ricorrente, un congruo periodo di stabilità al fine di completare il proprio sviluppo individuale e sociale e di proseguire nel percorso psicologico e di reinserimento nel mondo del lavoro, già proficuamente intrapreso una volta scarcerato, tenuto conto anche della presenza in Italia di tutti i suoi parenti più stretti, che lo hanno supportato anche nel periodo di detenzione».

TRIBUNALE DI TORINO, SEZ. IX CIVILE, SENTENZA 18.11.2024, N. 12307/2024 R.G.

«Procedendo alla valutazione comparativa tra la situazione di integrazione che il Richiedente ha in Italia e quella che egli ha vissuto prima della partenza ed in cui si troverebbe a vivere in caso di rientro, risulta un'effettiva ed incolmabile sproporzione tra i due contesti di vita nel godimento dei diritti fondamentali che costituiscono presupposto indispensabile di una vita dignitosa, considerando anche l'impegno e la fatica impiegata al ricorrente per costruirsi una rete relazionale e lavorativa in Italia»

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI TORINO, DECRETO 14.3.2023

RITENUTO che, nel caso di specie, esistono fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare così come sancito al comma 1.1., terzo e quarto periodo, dell'art. 19 del D.lgs. 286/1998 e ss.mm.ii., in quanto, sulla base degli elementi prodotti dall'istante, egli ha potuto dimostrare di avere radicato il suo centro di interessi in Italia, alla luce della durata prolungata del suo soggiorno sul territorio nazionale (a prescindere dalla regolarità amministrativa dello stesso), del suo arrivo sul territorio nazionale in giovanissima età e privo di riferimenti familiari significativi, del proficuo percorso rieducativo e riabilitativo avviato durante l'espiazione delle condanne subite, dell'ottima padronanza della lingua italiana dimostrata in sede di audizione, della credibile recisione dei legami con la famiglia di origine; in considerazione di tutto ciò, si ritiene che un eventuale rimpatrio esporrebbe il richiedente ad una ingiustificata recisione dei legami sociali e culturali costruiti in Italia privandolo delle possibilità di condurre un'esistenza dignitosa che invece sta costruendo con il suo proficuo percorso di inserimento socio-lavorativo in Italia.


GIURISPRUDENZA ED ASSENZA DI AUTOMATISMI ANCHE IN CASO DI REATI OSTATIVI E DI RICHIESTA DI PDS «ORDINARI»: APERTURE

Corte Costituzionale, sentenza 8 maggio 2023, n. 88:

illegittimità costituzionale della previsione di automatica ostatività al rilascio del permesso di soggiorno per lavoro:

- della condanna anche non definitiva per il reato di cui all'art. 73, comma 5, DPR 309/90;
- della condanna definitiva per il reato di cui all'art. 474, secondo comma, del codice penale

senza prevedere che l'autorità competente verifichi in concreto la pericolosità sociale del richiedente.



«La tutela della famiglia e dei minori assicurata dalla Costituzione implica che **ogni decisione sul rilascio o sul rinnovo del permesso di soggiorno di chi abbia legami familiari in Italia debba fondarsi su una attenta ponderazione della pericolosità concreta ed attuale dello straniero condannato, senza che il permesso di soggiorno possa essere negato automaticamente, in forza del solo rilievo della subita condanna per determinati reati.** Nell'ambito delle relazioni interpersonali, infatti, **ogni decisione che colpisce uno dei soggetti finisce per ripercuotersi anche sugli altri componenti della famiglia e il distacco dal nucleo familiare, specie in presenza di figli minori, è decisione troppo grave perchè sia rimessa in forma generalizzata e automatica a presunzioni di pericolosità assolute,** stabilite con legge, e ad automatismi procedurali, senza lasciare spazio ad un circostanziato esame della situazione particolare dello straniero interessato e dei suoi familiari».

Art. 3 Convenzione Onu sui diritti del fanciullo

“In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente”.

Art. 24, comma 2, Carta di Nizza

“In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente”.

